

Terza integrazione alla Relazione giurata ex art. 160, 2° comma e art. 182 -
ter, 1° comma, l.f.¹

Il sottoscritto **Dott. Paolo Longoni**, nato a Parma il 25 ottobre 1955, titolare di studio professionale in Napoli, via Carlo Poerio, 9, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, sezione A, con il n. 557 ed anzianità dal 3 giugno 1982, Revisore Legale iscritto al Registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. 32896 come da D.M. 12.4.1995, è stato incaricato dalla Società "**ALMA S.p.A. - Agenzia per il Lavoro**", con sede legale in Roma alla via Giuseppe Palumbo, 12 e sede operativa in Napoli, via Nuova Poggioreale, 152, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese n. 01429440934 (di seguito anche "**Società**" ovvero "**Debitore**") di redigere la Relazione di cui all'art. 160, 2° comma, l.f. (di seguito anche "**Relazione**") nell'ambito della proposta per l'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (di seguito anche "**Domanda**", "**Piano**" o "**Proposta**") formulata dalla stessa Società con ricorso presentato ai sensi dell'art. 160, 6° comma, l.f. in data 24 aprile 2019, in virtù della quale è stata aperta la procedura rubricata con il n. 8/2019.

Una prima relazione di attestazione è stata depositata in data 21 novembre 2019; in data 13 marzo 2020 è stata depositata una relazione integrativa a seguito di modifiche al Piano analiticamente dettagliate nella stessa relazione integrativa,

¹ La relazione integra per le sole parti oggetto di modifica del Piano Concordatario quanto già attestato nella originaria relazione depositata il 21.11.2019, nella Integrazione depositata in data 13 marzo 2020 e nella integrazione depositata il 7 maggio 2020, ferme tutte le altre considerazioni, valutazioni ed attestazioni contenute nelle citate relazioni.

cui si rinvia per ogni migliore approfondimento; in data 7 maggio 2020 è stata depositata una seconda relazione integrativa a seguito di precisazioni contenute nella lettera di impegno inviata alla Società ed agli Organi della Procedura da parte di Promec Work S.p.A.², e ad essa si rinvia per eventuale approfondimento.

La Società si è trovata nella necessità di depositare una ulteriore integrazione al Piano di Concordato a seguito delle seguenti circostanze:

- **Certificazioni di credito emesse ex art. 182 ter, l.f., dall’Agenzia delle Entrate** – Direzione Regionale del Lazio in data 24 novembre 2020, nonché dai diversi uffici dell’Agenzia delle Entrate Riscossione competenti per territorio in data 22 giugno 2020, 18 agosto 2020, 19 ottobre 2020;
- **Intervenuta devoluzione al Fondo Unico di Giustizia** delle somme rappresentate dal dossier titoli a garanzia n. 3202081 presso Banca Valsabbina per Euro 219.999,00 e dal rapporto DR 21000000389 presso Banca Ter Credito Cooperativo FVG per Euro 350.702,00;
- **Apporto di ulteriore finanza esterna** pari ad Euro 123.561,00 da parte del socio Altea S.r.l.;
- **Certificazione del credito previdenziale emessa dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** in data 1 settembre 2020.

² *Nelle more, Promec Work S.p.A. risulta aver cambiato la propria denominazione in Quojobis S.p.A.*

a) Le certificazioni di credito dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

Il debito tributario certificato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio, che comprende anche le certificazioni pervenute dai diversi uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, evidenzia un credito largamente superiore rispetto a quello indicato nel Piano originario, che incrementa da Euro 482.734.127 a Euro 669.375.132.

Il sostanzioso incremento è riconducibile alla misura delle sanzioni irrogate dalla stessa Agenzia delle Entrate, che ha ritenuto applicabile l'art. 13, comma 5, D. Lgs. 471/1997 nella misura massima (sanzione dal 100% al 200% degli importi oggetto di indebita compensazione), mentre la Società aveva stimato le sanzioni in ragione del 100%.

Contro questa determinazione delle sanzioni (quantificate nella misura massima del 200%) ha proposto ricorso la Società presso la Commissione Tributaria competente; ma in ogni caso la 'nuova' stesura del Piano e la rinnovata stesura dell'istanza ex art. 182 ter, l.f., prevedono l'allineamento del passivo alla maggiore pretesa fiscale come risultante dalla certificazione di credito.

b) La devoluzione al Fondo Unico di Giustizia delle somme rivenienti dai depositi presso Banca Valsabbina e presso Banca Ter Credito Cooperativo FVG.

Nel Piano originario le somme depositate presso i due Istituti di Credito, ammontanti in totale ad Euro 570.701,00, erano indicate con destinazione secondo le regole del concorso; ulteriori, successivi accertamenti hanno fatto rilevare che i due depositi, già oggetto di sequestro da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, sono state acquisite al Fondo Unico di Giustizia.

La 'nuova' stesura del Piano prevede, conformemente a tutte le altre somme già oggetto di acquisizione da parte del Fondo Unico di Giustizia, la devoluzione di esse al creditore Agenzia delle Entrate.

Le somme devolute ascendono dunque ad Euro 13.588.766, rispetto alla somma di Euro 13.018.066 prevista nella precedente formulazione.

c) L'apporto di ulteriore 'finanza esterna' da parte del socio Altea.

Altea S.r.l., società che detiene il 94,2% del capitale sociale del debitore, ha già provveduto ad eseguire un apporto di finanza in misura di Euro 350.553, mercé assegni circolari consegnati al Commissario Giudiziale; l'apporto è da intendersi a fondo perduto.

Allo scopo di rendere possibile il soddisfacimento parziale dei debiti riportati nelle varie classi chirografarie, si è reso necessario un ulteriore apporto in ragione di Euro 123.561,00.

Il detto apporto risulta assicurato, allo stato, da una dichiarazione resa dalla Altea in data 4 novembre 2020 con la quale dichiara la propria disponibilità ad eseguire il versamento in questione entro dieci giorni dall'omologazione del concordato.

d) La certificazione del credito per contributi previdenziali emessa dall'INPS.

La certificazione emessa dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in data 1 settembre 2020 indica una pretesa creditoria per contributi previdenziali obbligatori in ragione di Euro 80.704.721,08 per contributi e di Euro 28.509.856,78 per sanzioni, di cui 14.254.928,39 in privilegio (art. 2754 e 2778 c.c.) e 14.254.928,29 in via chirografaria.

Nella certificazione in questione, tuttavia, non vengono considerati i contributi versati dalla Società mediante compensazione con crediti erariali (questi ultimi oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate per indebito); tale inopportuna ed illegittima duplicazione viene adeguatamente corretta nel Piano, e confermata nella nuova stesura.

La correttezza della determinazione del debito, che effettivamente ammonta ad Euro 34.489.246,80 per contributi ed Euro 8.757.520,72 per sanzioni (di cui il 50% in via chirografaria), risulta *per tabulas* dalla complessiva documentazione; la Società ha provveduto ad interpellare l'Istituto perché provveda a rettificare la propria dichiarazione di credito.

Ai fini della quantificazione nel Piano, dunque, nulla viene variato rispetto all'elaborato precedente.

e) Conclusioni

Il 'nuovo Piano', dunque, prevede un pagamento in misura superiore in favore dell'Agenzia delle Entrate, pari ad Euro 13.588.766, rispetto alla somma di Euro 13.018.066 prevista nella precedente formulazione.

Ed al tempo stesso, riducendosi le somme a disposizione per i creditori chirografari ed i crediti privilegiati degradati, un pagamento in favore dei creditori delle classi chirografarie 1, 2 e 3 che decresce dalla percentuale prevista (1,66%) all'1,19%.

Restano in ogni caso invariate le principali differenze di valore a vantaggio dell'ipotesi concordataria scaturenti dall'afflusso di finanza esterna, già dettagliate e descritte nella relazione di attestazione e nelle successive integrazioni.

Le considerazioni svolte sono dunque confermate rispetto all'attestazione resa nella Relazione del 21.11.2019, nella integrazione del 13.3.2020 e nella integrazione del 7.5.2020, nel senso che segue:

Lo scrivente professionista, sulla base delle informazioni a disposizione e delle valutazioni svolte alla luce del Piano Concordatario presentato dalla Società Alma - Agenzia per il Lavoro S.p.A. contenente le integrazioni descritte nel corpo della presente relazione

ATTESTA

che i creditori privilegiati, compresi i crediti derivanti da tributi erariali e da contributi previdenziali, di cui la proposta prevede la soddisfazione non integrale, godono nell'ipotesi concordataria di una soddisfazione non inferiore, anzi significativamente maggiore, rispetto a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato dei beni assistiti dalle rispettive cause di prelazione, in conseguenza dell'incapienza del patrimonio realizzabile in ipotesi di liquidazione concorsuale dei beni.

Napoli, 7 dicembre 2020

Dott. Paolo Longoni
